


TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINTES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 7 ottobre 2021 da

rappresentato e difeso

con l'ausilio del Gestore della crisi

nominato dall'OCC incaricato dal debitore.

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 316.343,05, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo di euro 27.144,88, composto mediante la destinazione in favore dei creditori dell'autovettura di cui il ricorrente è proprietario nonché di una quota del reddito da pensione di cui lo stesso è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta così composto:

SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE DEBITORIA		
SIG. FAPAGNA		
- credito chirografario	€ 6.971,17	
- credito chirografario	€ 13.970,19	
- credito chirografario	€ 74.033,00	
- credito chirografario	€ 12.731,00	
Agenzia delle Entrate	- credito privilegiato	€ 3.325,81
Agenzia delle Entrate Raccossione	- credito chirografario	€ 12.887,25
	- credito chirografario	€ 20.370,94
	- credito chirografario	€ 60.331,37
	- credito chirografario	€ 9.233,82
	- credito chirografario	€ 9.640,21
	- credito chirografario	€ 4.341,21
	- credito chirografario	€ 61.043,50
	- credito chirografario	€ 5.331,38
	- credito chirografario	€ 9.532,84
	- credito privilegiato	€ 99,00
	- credito chirografario	€ 81,00
Totale	€ 316.343,05	

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;



Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b,

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14 terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della parte ricorrente non comprende beni immobili ma esclusivamente un'autovettura (FIAT - immatricolata nel 2008

e il credito al pagamento della pensione;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1200,00 per 13 mensilità (il ricorrente percepisce una pensione dell'importo netto di euro 1903,94), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14 quaterdecies, comma 2, 1. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate (ma non documentate) come necessarie per il sostentamento della famiglia e considerato che nel nucleo familiare della ricorrente è presente esclusivamente il coniuge, non autosufficiente economicamente; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione.

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'avv. .

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1200,00 per tredici mensilità, **dispone** che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

provveda alla trascrizione del presente decreto nel pubblico registro automobilistico in relazione al bene mobile registrato oggetto di liquidazione;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 13/10/2021

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

